Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Venerdì, 29 febbraio 1924** **Numero 51**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

SUA MAESTA' IL RE ha ordinato un lutto di Corte di giorni 40 a datare dal 27 febbraio volgente mese per il decesso di S. A. R. la Principessa Maria Isabella Duchessa di Genova.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3224.

Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con leggi successive;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il Regio decreto da convertirsi in legge 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito;

Visto il Codice penale pel Regio esercito;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il parere dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli arruolati nell'Esercito, che siano muniti di licenza liceale o di istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente o superiore, e che abbiano i necessari requisiti morali, hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento e di rivestire, qualora riescano idonei, il grado di ufficiale di complemento anche in tempo di pace.

Art. 2.

I giovani forniti dei necessari requisiti fisici e morali, e dei prescritti titoli di studio, i quali non siano stati ancora arruolati ma abbiano compiuto il 17° anno di età e non intendano valersi delle riduzioni di ferma cui potessero avere eventualmente diritto, possono essere ammessi a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, prima della chiamata della rispettiva classe.

Art. 3.

Gli arruolati, che, a senso dell'articolo 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, il quale apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, sono ascritti alla ferma di 3 mesi, sempre quando, in applicazione dell'art. 6 di tale Regio decreto, non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare, fino al loro congedamento, le scuole allievi ufficiali di complemento.

Ai giovani che lo desiderano è fatta facoltà di completare il detto periodo fino agli esami a sergente allievo ufficiale: il periodo fatto in più della loro ferma verrà compensato con la dispensa dal successivo richiamo per istruzione.

Art. 4.

Per gli arruolati di cui al precedente art. 3, sia che vengano o non dispensati dal compiere la ferma, sia che protraggano o non, volontariamente, il servizio militare fino a conseguire il grado di sergente, il raggiungimento del grado di ufficiale di complemento sarà obbligatorio solo in caso di mobilitazione.

Pure in caso di mobilitazione saranno obbligati a raggiungere il grado di sottotenente di complemento i giovani che conseguiranno i titoli di studio di cui all'art. 1, posteriormente al loro arrivo alle armi pel disimpegno degli obblighi di leva.

Art. 5.

Gli ufficiali di complemento non possono in tempo di pace rinunciare al grado, nè possono essere dispensati da ogni eventuale servizio per rinunzia se non dopo aver compiuto il 39° anno di età.

Art. 6.

I capi degli istituti d'istruzione e i militari in servizio o congedati sono tenuti a far denuncia dei titoli di studio dai quali derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, entro il termine di trenta giorni da quello in cui i titoli vengono acquisiti. Gli iscritti di leva sono tenuti anch'essi a fare la denuncia di cui sopra, non oltre il giorno del loro arruolamento.

Art. 7.

Chi per negligenza omette di denunciare i titoli di cui sopra, nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con la ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre sè od altri all'obbligo di frequenza di detti corsi, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, e chiunque abbia, in qualsiasi tempo, concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare sino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono, e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari o comuni.

I militari, all'atto della chiamata e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari, fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del Codice penale pel Regio esercito.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare, che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

Art. 8.

La durata dei corsi verrà stabilita dal Ministro per la guerra.

Il servizio da prestarsi complessivamente come allievo ufficiale e come ufficiale di complemento di prima nomina non potrà essere superiore alla ferma ordinaria. Il Ministro per la guerra ha la facoltà di ridurre tale servizio complessivo, anche oltre la misura fissata dall'art. 6, lettera c) del Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 3.

Art. 9.

Gli arruolati ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento che siano definitivamente riprovati agli esami pel passaggio a sottotenente, saranno sempre trattenuti alle armi

per l'intera durata della ferma ordinaria e verranno esclusi dai benefici di riduzione di ferma di cui all'art. 6 del citato Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 3.

Art. 10.

Nei concorsi per cariche pubbliche e impieghi statali la qualifica di ufficiale di complemento sarà titolo di preferenza rispetto alla categoria di coloro che non la possiedono, non inclusi però in questa categoria coloro che non possono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perchè non idonei fisicamente.

Tale titolo di preferenza non può avere valore nei confronti di iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra di stabilire con quale classe dovranno avere inizio i corsi obbligatori.

I giovani aventi tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, appartenenti a classi anteriori a quella che verrà stabilita dal Ministro per la guerra per l'inizio dei corsi obbligatori, e che non siano diventati ufficiali, hanno l'obbligo di conseguire il grado di ufficiale di complemento in caso di mobilitazione.

Art. 12.

I militari in servizio o congedati che abbiano acquisito, prima dell'entrata in vigore del presente Regio decreto, i titoli di studio di cui all'art. 1, sono tenuti a denunciare i titoli medesimi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regio decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Ai militari di cui al precedente articolo 12 sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 270, — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 191.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Cagliari.

N. 191. R. decreto 3 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Cagliari ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 192.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Teresa Casati Confalonieri, in Milano.

N. 192. R. decreto 31 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Teresa Casati Confalonieri di Milano ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 193.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio A. Mambelli, in Atri.

N. 193. R. decreto 7 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio A. Mambelli di Atri ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 209.

Cessazione da parte del Regio provveditore agli studi di Bologna di amministrare le scuole elementari dei comuni di San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia e Mortizza.

N. 209. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, a datare dal 1° settembre 1923, le scuole elementari dei comuni di San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia e Mortizza, cessano di essere amministrate dal Regio provveditore agli studi di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 221.

Fusione della Stazione sperimentale per le industrie della ceramica e della vetrificazione, in Napoli, col Regio istituto industriale A. Volta della stessa città.

N. 221. R. decreto 27 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Stazione sperimentale per le industrie della ceramica e della vetrificazione in Napoli, viene fusa col Regio istituto industriale A. Volta, della stessa città, come sezione per le industrie chimiche, con particolare riguardo all'industria ceramica e vetraria.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 222.

Autorizzazione al comune di Cornate di cambiare la propria denominazione in quella di Cornate d'Adda.

N. 222. R decreto 7 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il comune di Cornate viene autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di Cornate d'Adda.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Montemarano (Avellino), di Kaggi (Messina), di Mompeo (Roma) e di Montecorvino Rovella (Salerno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montemarano, in provincia di Avellino.

MAESTA,

I sistemi seguiti nella gestione della civica azienda dall'amministrazione comunale di Montemarano, sorta dalle elezioni generali del 1920, hanno vivamente inasprito i contrasti fra i partiti locali e provocato reclami, in seguito ai quali fu recentemente disposta un'inchiesta.

Le indagini dell'inquirente hanno posto in luce l'accentuato spirito partigiano al quale gli amministratori hanno informato la loro azione, allo scopo di consolidare la propria base elettorale sia con ingiustificati atti di tolleranza e di favore verso le persone ligie al partito, sia con molestie e rappresaglie contro gli avversari, esercitate anche con liti, le cui onerose conseguenza hanno gravato sulle finanze comunali. E' stato, inoltre, accertato come il sindaco figuri fra i debitori del Comune per partito da molti anni inscritto nei residui attivi; un assessore è il patrocinatore legale del Comune nelle varie vertenze giudiziarie; è stata omessa la riscossione di crediti; è effettuata irregolarmente la compilazione dei ruoli delle tasse locali; non è stato tutelato, in confronto di gravi abusi, l'esercizio degli usi civici sui beni demaniali, la cui vigilanza da parte delle guardie forestali del Comune è assai deficiente.

Pubblici lavori sono stati irregolarmente disposti ed eseguiti; la viabilità interna è in cattive condizioni; insufficiente la pubblica illuminazione; trascurata la manutenzione del cimitero.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti ed intonate a quella stessa asprezza verso gli avversari che ha caratterizzato costantemente l'atteggiamento e l'azione degli attuali amministratori. Poichè ciò ha reso più acuto il fermento che serpeggia nella popolazione, così da legittimare il timore di incomposte manifestazioni, prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montemarano, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Quirino Cerullo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 16 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Kaggi, in provincia di Messina.

MAESTA,

In seguito a ricorsi presentati contro l'amministrazione comunale di Kaggi è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose irregolarità e deficienze nel funzionamento di quella civica azienda.

L'ufficio comunale versa in deplorevole disordine; le scritture contabili sono deficienti tanto presso l'ufficio comunale, come presso il tesoriere; i conti non sono stati resi dal 1914; è stata trascurata l'esecuzione delle verifiche di cassa, sicchè riesce difficile stabilire esattamente la situazione finanziaria dell'Ente. L'applicazione delle tasse viene effettuata irregolarmente; nulla è stato fatto per la rivendicazione di terreni usurpati; non esiste contabilità per la gestione annonaria; non è stato esercitato alcun controllo sulla gestione daziaria, tenuta dall'appaltatore con metodi illegali.

Il servizio di assistenza sanitaria e quello di vigilanza igienica sono deficienti, non esiste l'elenco dei poveri; il cimitero è in condizioni di irriverente abbandono.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti e tali da non dare affidamento per una migliore gestione avvenire della civica azienda da parte degli attuali amministratori.

In tali condizioni appare indispensabile un periodo di gestione straordinaria del Comune, ed ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 28 novembre u. s., si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Kaggi, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Giuseppe Ragno, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9. delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1919, numero 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mompeo, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Mompeo è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha accertato irregolarità e deficienze nella gestione di quella civica azienda

L'ufficio comunale è privo degli inventari ed ha scritture contabili deficienti; i diritti di segreteria non sono stati più riscossi dal 1914 in poi, si è costantemente omessa l'esecuzione delle verifiche di cassa. Il dazio, prima gestito in economia, è stato poi concesso in appalto, ma non risulta che il relativo contratto sia stato sottoposto al visto e registrato, nè esiste traccia di esso sul repertorio dei contratti; egualmente nulla risulta da detto repertorio circa un contratto d'affitto di terreno comunale, effettuato per un novennio, senza alcuna perizia e senza che la locazione risulti autorizzata da alcuna deliberazione consigliare; sono state rilevate irregolarità nella procedura seguita per appalti di taglio di piante.

Il sindaco ha ingerenza nella gestione contabile della Congregazione di carità poichè, di fatto, sostituisce la moglie nell'ufficio di tesoriere di detto Ente, in base ad appalto scaduto da un decennio e mai rinnovato.

Il complesso di tali circostanze ed il profondo mutamento avvenuto nella compagine dei partiti locali in seguito all'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali, hanno provocato acuti dissidi, che, mentre hanno già causato le dimissioni di cinque sui quindici consiglieri assegnati al Comune, rendono assai delicata la situazione nei riguardi del mantenimento della pubblica quiete, già scossa da incidenti, che potrebbero, rinnovandosi, dar luogo a gravi perturbamenti.

Anche per ragioni di ordine pubblico si rende, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto in data 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mompeo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Tommaso Paoloni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

SIRE,

L'amministrazione comunale di Montecorvino Rovella, sorta dai comizi del 1920, ed ora ridotta di fatto — per dimissioni, per morti e per altre cause — a soli 8 consiglieri sui 20 assegnati, non riscuote più la fiducia della maggioranza della popolazione, non soltanto per il deplorevole andamento della civica azienda, imperniato su consuetudini e metodi spiccatamente partigiani, ma principalmente per la responsabilità che ad essa si fa risalire delle discordie cittadine che hanno già determinato gravi incidenti.

L'opposizione, a mano a mano accentuatasi, ha provocato nei giorni 10 e 15 corrente mese, vivaci dimostrazioni contro gli amministratori ed in ispecie contro il sindaco, tanto da richiedere l'intervento della forza pubblica e l'invio di un Commissario prefettizio.

Permanendo assai accesa la tensione degli animi sì da far temere ulteriori incidenti con imprevedibili conseguenze, ove un radicale provvedimento del Governo non elimini la causa principale della critica situazione determinatasi nel Comune appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Lanza Alberto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1924.

Svalutazione delle marche da bollo a tassa graduale per cambiali ed altri effetti di commercio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 79 del R. decreto legge 26 ottobre 1923, n. 2275, riguardante la riforma della tariffa del bollo ed altre disposizioni concernenti la stessa materia;

Decreta:

Art. 1.

Le marche da bollo a tassa graduale in ragione delle somme e dei valori per cambiali ed altri effetti di commercio, d'importo non inferiore a L. 1, a datare dal 1° marzo 1924, verranno assunte in carico e vendute dagli uffici del registro al prezzo stampato sulle stesse marche, senza aumento per addizionale.

Le marche anzidette, a datare dal 1° marzo 1924, verranno computate, agli effetti della applicazione della tassa, per il prezzo suindicato.

Art. 2.

Nulla è innovato quanto alla carta bollata a tassa graduale per le cambiali ed altri effetti di commercio, d'importo non inferiore a L. 1, che gli uffici del registro continueranno ad assumere in carico ed a vendere al prezzo comprensivo dell'addizionale del 20 per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1922.

Istituzione di punzoni di verificazione periodica speciali per le nuove Provincie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 7 e 14 del R. decreto 26 aprile 1923, n. 1142, che estende ai territori delle nuove Provincie il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento pel servizio metrico 31 gennaio 1909, n. 242;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Per certificare l'eseguita verificazione periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare già legalizzati secondo le norme tecniche della cessata legislazione austro-ungarica ed il cui uso in commercio sarà tollerato unicamente nelle nuove Provincie, sino all'anno 1932, in sostituzione dei corrispondenti punzoni le cui impronte sono riprodotte nella tabella annessa al regolamento suddetto, saranno usati punzoni portanti sotto forma di frazione, le ultime cifre dei millesimi del biennio che sono destinati ad indicare, le cui impronte abbiano forme e dimensioni analoghe a quelle risultanti dalle seguenti figure:

N. 1 di serie $\frac{3}{4}$; N. 2 di serie $\frac{3}{4}$; N. 3 di serie $\frac{3}{4}$

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Visti gli articoli 25 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª, e 469 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074,

Si rende noto

per ogni effetto di ragione e di legge l'avvenuto smarrimento del mandato n. 4123 d'ordine generale e n. 2123 di serie di L. 115 emesso da questa Direzione generale il 1° gennaio 1921 a favore del signor Maccari Nazzareno fu Giuseppe sulla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Aquila e reso pagabile presso l'Ufficio del registro di Avezzano.

Si avverte chiunque possa averne interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione presente senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa provvederà all'emissione del duplicato del mandato come sopra smarrito.

Roma, 22 febbraio 1924.

Il direttore generale.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

(1ª *pubblicazione*).

AVVISO DI SMARRIMENTO BUONI.

In analogia di quanto è disposto dagli articoli 469 al 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che è stata smarrita la raccomandata n. 229 spedita da questa Direzione generale il 29 novembre 1923 alla Tesoreria provinciale di Roma contenente i seguenti buoni del tesoro novennali nominativi della seconda serie:

Numero d'iscrizione dei titoli	Capitale	Numero dei buoni al portatore rappresentati dal titolo	a favore di
512	L. 1.000	208.175/6	Guatelli Rosa fu Luigi moglie di Murialdo Luigi.
496	» 2,000,000	1.810.401 a 1.814.400	Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma
497	» 2,000,000	1.814.401 » 1.818.400	
498	» 2,000,000	1.818.401 » 1.822.400	
499	» 2,000,000	1.822.401 » 1.826.400	
500	» 2,000,000	1.826.401 » 1.830.400	
540	» 40,000	1.477.041 » 1.477.120	Boncompagni-Ludovisi Maria fu Rodolfo moglie di Caffarelli Francesco. Il presente buono è rinvestito come parte della dote della titolare ai sensi del decreto 3 novembre 1922 del Tribunale di Roma.
541	» 40,000	1.477.121 » 1.477.200	
542	» 40,000	1.477.201 » 1.477.280	
543	» 40,000	1.477.281 » 1.477.360	
544	» 40,000	1.477.361 » 1.477.440	
545	» 40,000	1.477.441 » 1.477.520	
546	» 40,000	1.477.521 » 1.477.600	
547	» 40,000	1.477.601 » 1.477.680	
548	» 40,000	1.477.681 » 1.477.760	
549	» 40,000	1.477.761 » 1.477.840	
550	» 40,000	1.484.841 » 1.484.920	
551	» 40,000	1.484.921 » 1.484.960 1.511.361 » 1.511.400	
552	» 48,000	1.511.401 » 1.511.480 429.821 » 429.830 117.897 » 117.902	

Anche agli effetti dell'art 715 del Codice civile si diffida chiunque abbia rinvenuto i detti titoli a consegnarli subito alla Direzione generale del tesoro trattandosi ormai di titoli di nessun valore perchè già sostituiti.

Roma, 25 febbraio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	289968	1525 —	Valenza *Antonietta* di Giorgio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Palermo.	Valenza *Antonina* di Giorgio, minore, ecc. come contro.
»	65579	455 —	De Bernardi Giovannina fu Felice, moglie di Bottigelli *Emilio*, dom. a Milano, vincolata.	De Bernardi Giovannina fu Felice, moglie di Bottigelli *Angelo Cristoforo Emilio* fu Carlo, domiciliata come contro, vincolata.
»	92126	1375 —		
3.50 %	630302	24.50	Rispettivamente a: *Scagno* Guido, Dario e Ines di Emilio, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Fobello (Novara).	Rispettivamente a: *Scagni* Guido, Dario e Ines, minori, ecc., come contro.
»	630303	24.50		
»	630304	24.50		
»	637463	52.50	Sommaruga Giulietta-Maria Catterina, *Catterina-Pasqualina* ed *Elvezia-Clotilde*, minori, fu Ambrogio.	Sommaruga Giulietta-Maria-Catterina, *Caterina-Pasqualina* e *Maria-Elvezia*, minori, ecc., come contro
»	637464	14 —		
Cons. 5 %	269671	1510 —	Sesselego Emilia, Ida e Mario fu Enrico, le donne nubili, domiciliati in Genova, proprietari indivisi in parti uguali, vincolata d'usufrutto.	Sesselego Emilia, Ida e Mario fu Enrico, le donne nubili e *l'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Fulco Maria fu Giovanni, vedova di Sesselego Enrico*, domiciliati in Genova, proprietari indivisi in parti uguali.
Cons. 5 % già Polizza combattenti	4883	20 —	Costa *Mario* di Guido, domiciliato a Cesena (Forlì).	Costa *Mauro* di Guido, ecc., come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30127	300 —	Prinetti *Giorgio* fu Tommaso, *minore sotto la patria potestà della madre Callerio Giuseppina fu Gerolamo, vedova Prinetti Tommaso*, domiciliato a Torino. Con usufrutto a Prinetti Giovanni fu Luigi.	Prinetti *Giorgio Giuseppe Maria* fu Tommaso, domiciliato a Torino, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	158880	95 —	Marconi *Renata* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma.	Marconi *Giuseppa*, ecc., come contro.
»	120583	860 —	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesca* ed Amalia di Adolfo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Latera (Roma).	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesco* ed Amalia, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 gennaio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 23 corrente in Pontegrande, provincia di Catanzaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 26 febbraio 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **50**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	96 81	Belgio	83 58
Londra	100 168	Olanda	8 68
Svizzera	403 44	Pesos oro	17 725
Spagna	294 —	Pesos carta	7 90
Berlino	—	New-York	23 265
Vienna	0 0325	Oro	448 90
Praga	67 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 32
	3 50 % » (1902)	75 —
	3 00 % lordo	51 17
	5.00 % netto	94 30
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 27

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di segretario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, in Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regolamento sull'istruzione superiore commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1920, n. 1858, che approva la pianta organica del personale amministrativo del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari;
Vista la deliberazione in data 15 novembre 1923 presa dal Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Bari;
Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Bari.

Sono ammessi al concorso i licenziati delle scuole medie di secondo grado e degli istituti commerciali Regi o pareggiati.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:
una prova scritta d'italiano;
una prova scritta di ragioneria e computisteria,
prove orali sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo, ragioneria e computisteria, legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero in un plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da due lire corredata dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30. Per gli ex-combattenti il limite massimo è elevato a 35 anni;
2. Diploma di licenza di un istituto commerciale Regio o pareggiato o di una scuola media di 2° grado Regia o pareggiata;
3. Certificato di cittadinanza italiana;
4. Certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;
5. Certificato d'immunità penale;
6. Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio al quale aspira;
7. La fotografia debitamente legalizzata.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 coloro che già abbiano un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prendere parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato primo nella graduatoria e in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati secondo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo iniziale è di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600 e l'indennità caro viveri.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.